



N. 1814/08 Sent.
N. 869/08 R.G.
N. / Rep.
N. 20282 Cron.

REPUBBLICA ITALIANA
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI RIMINI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace nella persona dell'Avv. Pierluigi Messina,
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 869 del ruolo generale
dell'anno 2008,

tra:

[REDACTED] (anzi **[REDACTED]**) **[REDACTED]** rappresentata e difesa dall'Avv.
Cristiana Rocchi, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Rimini,
Corso D'Augusto, 193,, giusta procura a margine del ricorso,

ricorrente,

e:

COMUNE DI **[REDACTED]**, in persona del Sindaco pro-tempore, con sede in
[REDACTED], Piazza Cavour,27, rappresentato dall'ispettore capo **[REDACTED]** e
dalle dott.sse **[REDACTED]** e **[REDACTED]**, giusto mandato depositato presso
la cancelleria e con domicilio eletto presso la Casa Comunale,

amministrazione opposta;

oggetto:

ricorso ai sensi dell'art. 22 Legge 689/1981.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

CONCLUSIONI per la ricorrente:

chiede di annullare il provvedimento opposto;

CONCLUSIONI per l'amministrazione resistente:

chiede il rigetto del ricorso.

All'udienza del 21 novembre 2008, sentite le conclusioni delle parti come da verbale di causa, previa contestuale ed integrale lettura della motivazione e del dispositivo, ai sensi dell'art. 23 8° comma Legge 689/1981, pronuncia la seguente

SENTENZA

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei termini di cui appresso.

██████████ ha proposto opposizione avverso l'accertamento di violazione n. 70013559V/V Pr. 75052/2007 elevato dalla Polizia Municipale del Comune di ██████████ in data 11.10.2007 per la violazione dell'art. 7, 9° e 14° comma c.d.s. perchè il motociclo di proprietà della ricorrente "circolava in Via Marecchia e accedeva nella zona a traffico limitato/area pedonale senza essere in possesso di alcuna autorizzazione al transito".

L'istante nel proprio ricorso eccepisce, fra l'altro, che l'installazione del c.d. "impianto per la rilevazione degli accessi" è stata fatta dal Comune di ██████████ in violazione delle norme poste a "protezione dei dati personali".

Il D. L. 30.6.2003 n. 196, Codice della Privacy, dopo aver sancito all'art. 1 il principio che " Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano", detta una serie di norme per l'attuazione ed il rispetto del medesimo.

Proprio a questo fine la L. 31.12.1996 n. 675, antesignana dell'attuale Codice della Privacy aveva istituito il "Garante per la protezione dei dati personali", l'autorità preposta a vigilare ed ad applicare le norme posta a

tutela dei dati personali, i cui compiti e poteri sono disciplinati dagli artt. 153 e ss cod. privacy.

Nell'esercizio delle sue funzioni il Garante ha emanato un "Provvedimento generale" in materia di "videosorveglianza" in data 29.4.2004, anche in adempimento di quanto disposto dall'art. 134 cod. privacy ("il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato con strumenti elettronici di rilevamento di immagini, prevedendo specifiche modalità di trattamento e forme semplificate di informativa all'interessato per garantire la liceità e la correttezza anche in riferimento a quanto previsto dall'articolo 11").

Il "Provvedimento generale" prescrive all'art. 3.1. che "gli interessati devono essere informati che stanno per accedere o che si trovano in una zona videosorvegliata e dell'eventuale registrazione ...".

La prescrizione, ai sensi degli artt. 5.2 e 5.3 vale per gli enti locali e per l'accesso "a centri storici" ed il Comune di ~~XXXXXX~~, nell'approntare i segnali afferenti la Zona a Traffico Limitato ha l'obbligo di avvertire gli "interessati" che l'area è videosorvegliata.

Come afferma la giurisprudenza della Suprema Corte "Nel procedimento di opposizione al provvedimento irrogativo di una sanzione amministrativa pecuniaria, l'Amministrazione, pur essendo formalmente convenuta in giudizio, assume sostanzialmente la veste di attrice; spetta, quindi, ad essa, ai sensi dell'art. 2697 c.c., fornire la prova dell'esistenza degli elementi di fatto integranti la violazione contestata e della loro riferibilità all'intimato, mentre compete all'opponente, che assume formalmente la veste di

convenuto, la prova dei fatti impeditivi o estintivi” (Cassazione civile, sez. I, 7 marzo 2007, n. 5277).

Il Comune di ~~XXXX~~, nel caso di specie aveva, pertanto, l'onere di provare di aver rispettato le norme più sopra citate, indicando come era stato adempiuto l'obbligo d'informativa.

Il Comune di ~~XXXX~~ rileva che “l'installazione delle telecamere oggetto di contestazione” è conforme alla L. n. 127/1997, articolo 17, comma 133-bis, ma l'osservanza di tale norma non la esonera dall'osservanza anche delle prescrizioni normative successive.

Le fotografie prodotte in atti dalla stessa Amministrazione, rappresentano cartelli che non contengono alcun avvertimento circa la videosorveglianza, ma solo l'indicazione di “accesso protetto” che, usando l'ordinaria diligenza, non può essere intesa come area videosorvegliata.

Inoltre la ricorrente eccepisce che i cartelli che prescrivono l'obbligo di non accedere all'area destinata a traffico limitato, sono posti ad una distanza inferiore a quella prescritta dalle norme del codice della strada.

L'art. 79 reg. c.d.s. statuisce al primo comma che “per ciascun segnale deve essere garantito uno spazio di avvistamento tra il conducente ed il segnale stesso libero da ostacoli per una corretta visibilità. In tale spazio il conducente deve progressivamente poter percepire la presenza del segnale, riconoscerlo come segnale stradale, identificarne il significato e, nel caso di segnali sul posto, di cui al comma 2, attuare il comportamento richiesto”; al terzo comma che “le misure minime dello spazio di avvistamento dei segnali di pericolo e di prescrizione sono indicativamente le seguenti ...
altre strade per i segnali di pericolo m 50 e per i segnali di prescrizione

m 80 ”.

Relativamente a questa contestazione l'Amministrazione nelle proprie difese nulla ha dedotto pur avendone l'onere (vedi Cassazione civile, sez. I, 7 marzo 2007, n. 5277); pertanto non è possibile riscontrare se la segnaletica, pur presente, è posta alla distanza di legge per informare in modo idoneo e corretto l'utenza.

Il Giudice, per tutte le ragioni sopra esposte, accoglie il ricorso, reputando così assorbito ogni ulteriore motivo

Si ritiene, infine, equo compensare le spese del giudizio tra le parti concorrendo giusti motivi.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Rimini Avv. Pierluigi Messina, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da

~~XXXXXXXXXX~~ (anzi ~~XXXXXXXXXX~~) ~~XXXXXXXXXX~~

contro

il COMUNE DI ~~XXXXXXXXXX~~

così decide:

ACCOGLIE


il ricorso. Compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.

Rimini, li 21 novembre 2008

Il Cancelliere ~~XXXXXXXXXX~~
(Castello ~~XXXXXXXXXX~~)



Il Giudice di Pace
Avv. Pierluigi Messina



Il Cancelliere